

## DECRETO-LEGGE “RILANCIO”

### ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI

### EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104:

#### ULTERIORI COMPLESSIVE 12 GIORNATE USUFRUIBILI NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO<sup>1</sup>

*Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Rilancio”), in tema di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto in modifica su alcune delle norme introdotte dal D.L. “Cura Italia”, di cui ha stabilito, in taluni casi, l’estensione del periodo di validità.*

*In questa scheda forniamo le principali informazioni sulle **ulteriori giornate di permesso previste anche per i mesi di maggio e giugno a favore di coloro che hanno diritto ai permessi di cui alla Legge n. 104/1992.***

*Altre e più aggiornate indicazioni riguardanti il tema della disabilità in relazione all’emergenza epidemiologica potranno derivare dalla pubblicazione di Circolari e Messaggi da parte dell’INPS (ulteriori rispetto alla Circolare n. 45 del 25 marzo 2020), a seguito della conversione in legge del D.L. n. 34/2020, e/o in conseguenza di precisazioni da parte dell’azienda.*

### CHE COSA SPETTA

Prolungando la previsione già inserita (con riferimento al periodo marzo-aprile) nel D.L. “Cura Italia”, **in aggiunta ai 3 giorni mensili stabiliti dalla Legge n. 104/92 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno) anche per i mesi di maggio e giugno 2020 sarà possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi.**

Quindi per maggio e giugno i giorni totali diventano 18; di questi 18 giorni totali:

- 3 sono da fruire entro il 31 maggio,
- 3 andranno fruiti a giugno,
- mentre i restanti 12 (aggiuntivi, anche **frazionabili in ore**) potranno essere distribuiti nei due mesi o fruiti consecutivamente nello stesso mese.

In presenza di più familiari disabili da assistere, per i quali la/il lavoratrice/tore già fruiva di più di 3 giorni al mese, anche i 12 giorni aggiuntivi si moltiplicano per il numero degli assistiti.

Analogamente la/il lavoratrice/tore disabile che assiste altro soggetto con disabilità, potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi complessivamente spettanti per sé (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

<sup>1</sup> Art. 73 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104): le modifiche sono riferite al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”)